



COMUNE DI BROSSASCO

- PROVINCIA DI CUNEO -

P.zza Costanzo Chiari, 15 – 12020 BROSSASCO (CN)

Tel. 0175/68.103 – Fax: 0175/68.388 – P.IVA/C.F.:00523760049

http://www.comune.brossasco.cn.it e-mail: info@comune.brossasco.cn.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35

OGGETTO: Art.20 del D.lgs n.175/2016 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2019.

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta**, del mese di **dicembre**, alle ore **20:30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
AMORISCO Paolo	Sindaco	X	
BONO Roberto	Vice Sindaco	X	
RIBODETTI Patrick	Consigliere	X	
BEOLETTO Maurizio	Consigliere	X	
GIUSIANO Loredana	Consigliere	X	
REYNAUDO Mauro Luigi	Consigliere	X	
RINAUDO Romina	Consigliere		X
BIANCO Bartolomeo	Consigliere	X	
MARTINO Nadia	Consigliere		X
RINAUDO Domenico	Consigliere	X	
MORI Silvano	Consigliere		X
		Totale Presenti:	8
		Totale Assenti:	3

Il Sindaco designa Segretario verbalizzante l'Assessore Bono dr. Roberto stante la mancata nomina, su richiesta di questo Comune prot. 3135 del 3/10/2020, di un Reggente o di Segretario a scavalco da parte dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali presso Prefettura di Torino.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, c.d. "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)", come integrato dal D.lgs 16 giugno 2017, n.100, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 28/09/2017, effettuava la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data del 23 settembre 2016;
- detta revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, imposta dall'art. 24 del D.lgs n.175/2016, costituiva aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie che questo Ente adottava, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 18/06/2015;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo").

Richiamati:

- l'art. 20 del D.lgs n.175/2016 intitolato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche entro il 31 dicembre di ogni anno effettuo, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;
- l'art.26, comma 11, intitolato del D.lgs n.175/2016 il quale recita "Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'art.24, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";

Preso atto che, a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D.lgs n. 175/2016, è quindi obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2019 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;

Visto che, ai sensi del predetto D.lgs n. 175/2016 (art. 4, comma1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Tenuto conto che, per quanto sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs n.175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del D.lgs n.175/2016;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, D.lgs n. 175/2016 e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità

finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, comma 2, D.lgs n. 175/2016;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Specificato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato agli Organi competenti ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.lgs n. 175/2016;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come da prospetto delle società allegato alla presente deliberazione;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni eventualmente da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera.

Rilevato che dalla ricognizione non ci sono partecipazioni da alienare.

Dato atto che non necessita del parere del Revisore dei conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. in quanto non vi sono stati cambiamenti rispetto all'anno precedente.

Acquisito il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile;

Con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 0 , astenuti n. 1 (Rinaudo Domenico) resi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n.175/2016, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, come risultante da prospetto allegato alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO che:

- non risulta necessario nessun adeguamento al “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie”.
- il Comune non ha partecipazioni da alienare;
- la presente deliberazione deve essere trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

DI TRASMETTERE, a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del D.lgs n. 175/2016, il presente provvedimento, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall'articolo 15 del medesimo decreto e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il “portale” online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: AMORISCO Paolo

IL SEGRETARIO DESIGNATO
F.to: BONO dr. ROBERTO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni consecutivi dal 07/01/2021 al 22/01/2021 ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

OPPOSIZIONI: _____

Li, 07/01/2021

IL SEGRETARIO DESIGNATO
F.to: BONO dr. ROBERTO

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità tecnico contabile	Favorevole	30/12/2020	F.to:AMORISCO Paolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/01/2021 ai sensi dell'art. 134 3°/4° comma del D.Lgs. 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to :

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, 07/01/2021

IL SEGRETARIO DESIGNATO
BONO dr. ROBERTO